

(N. 2028)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(DONAT CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1986

Misure per la disciplina delle incompatibilità in materia di accesso ai rapporti convenzionali con le unità sanitarie locali per l'espletamento di attività sanitaria

ONOREVOLI SENATORI. — In rapporto con l'istituzione del ruolo medico per i medici chirurghi ed i veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale, nonché dell'albo speciale per i medici e per i veterinari sia dipendenti che convenzionati con il medesimo servizio, appare necessario porre le premesse indispensabili per far luogo ad una effettiva omogeneizzazione dei trattamenti economici da riservare al personale dipendente dal servizio sanitario nazionale ed al personale convenzionato col servizio stesso.

Per stabilire tale premessa, il problema di maggiore rilevanza, posto da anni e non declinabile, è quello delle incompatibilità in materia di accesso ai rapporti convenzionali con le unità sanitarie locali per l'espletamento di attività sanitarie e di quelle che riguardano i medici a tempo definito e gli amministratori del servizio sanitario nazionale.

Una chiara ed organica disciplina della materia può produrre effetti positivi sia sul piano dell'efficienza dei servizi posti a di-

sposizione degli utenti del servizio sanitario nazionale, sia su quello della assoluta trasparenza nei diversi rapporti, in modo da fugare ogni possibilità di conflitto tra interesse pubblico ed interesse privato.

Infine, si metterebbe a disposizione delle unità sanitarie locali lo strumento necessario per dare ordine all'attuale intrico di rapporti professionali che il servizio sanitario nazionale ha ereditato dal preesistente sistema mutualistico, operazione questa destinata a rilevare spazi di lavoro per un numero non indifferente di medici non occupati.

Si deve ricordare che la delegazione di parte pubblica aveva già assunto esplicito e formale impegno — in sede di stipulazione dell'accordo collettivo nazionale per il trattamento del personale delle unità sanitarie locali (v. al riguardo l'articolo 20) reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 — di pervenire ad una disciplina legislativa della materia delle incompatibilità.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si generalizza il divieto di concentrare nella stessa persona la titolarità di rapporti di lavoro a tempo pieno e di rapporti in regime convenzionale.

L'incompatibilità è già prevista, per il personale sanitario delle unità sanitarie locali a tempo pieno, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979, articolo 35, secondo comma.

Per il personale medico non dipendente dalle unità sanitarie locali gli accordi nazionali, sottoscritti ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 833 del 1978, per la disciplina dei rapporti con medici generici e pediatri di libera scelta e con specialisti ambulatoriali, stabiliscono a loro volta l'incompatibilità a carico dei medici che risultano impegnati ad altro titolo per 40 o più ore settimanali.

Con il presente disegno di legge si intende stabilire la incompatibilità dei rapporti di lavoro dipendente in generale (pubblici o privati, a tempo pieno o a tempo parziale), nonché dei rapporti convenzionali che comportino un impegno settimanale pari all'orario di lavoro a tempo pieno del personale delle unità sanitarie locali, con tutti i rapporti convenzionali previsti dall'articolo 48 della legge di riforma sanitaria.

A tale regola si fa eccezione unicamente per i medici tenuti, in base ad un rapporto di lavoro dipendente presso strutture private, all'osservanza di un orario di lavoro inferiore a quello previsto per il personale medico dipendente dal servizio sanitario nazionale con rapporto di lavoro a tempo definito.

Tale eccezione non vale, però, per la iscrizione negli elenchi dei medici di medicina generale e specialisti pediatri di libera scelta, che rimane preclusa ai medici che siano tenuti all'osservanza di qualsiasi orario di lavoro in dipendenza di un rapporto di impiego.

Ciò in base alla considerazione che il dovere di osservare un orario di lavoro predeterminato interferisce negativamente con il pieno espletamento degli obblighi convenzionali del medico, rappresentando un evidente impedimento alla pronta esecuzione

delle prestazioni richieste dagli utenti, specie se trattasi di visite urgenti.

Si è inteso, poi, confermare il tradizionale divieto, già esistente in regime mutualistico, di intrattenere rapporti convenzionali in taluni differenti settori di attività professionale.

Va notato, al riguardo, che nella fase di passaggio dal sistema mutualistico a quello del servizio sanitario nazionale si sono determinate situazioni contrastanti con l'anzidetto principio, per le quali lo stesso professionista si è ritrovato, nei confronti del servizio sanitario nazionale, titolare di incarico specialistico ambulatoriale e di convenzione esterna per l'erogazione di prestazioni specialistiche, laddove in precedenza i due rapporti risultavano instaurati con differenti enti mutualistici.

Il disegno di legge si propone quindi di eliminare tali situazioni, riportando il professionista ad operare in un solo settore convenzionale.

Si conferma ed amplia l'incompatibilità già prevista dall'articolo 48 della legge n. 833 del 1978 a carico di coloro che abbiano, a qualsiasi titolo, rapporti di interesse, diretto o indiretto, con industrie farmaceutiche o presidi sanitari.

La *ratio* del divieto è data dalla necessità di evitare ogni possibilità di conflitto tra interesse pubblico ed interesse privato.

Si definisce, nel senso della incompatibilità, il problema dei rapporti tra la titolarità di convenzioni ex articolo 48 della legge 833 e lo svolgimento di attività di collaborazione, a qualsiasi titolo, con industrie farmaceutiche o presidi sanitari convenzionati con il servizio sanitario nazionale.

Questa generalizzata incompatibilità, che sostituisce la disciplina contenuta negli accordi collettivi fin qui sottoscritti ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 833 del 1978, concorre a meglio definire il disegno preordinato a prevenire ogni possibile forma di conflitto tra interesse pubblico e interesse privato.

Si conferisce alle parti legittimate a stipulare gli accordi collettivi ex articolo 48 della legge n. 833 del 1978 la facoltà di con-

cordare altre incompatibilità oltre a quelle espressamente previste nel presente disegno di legge.

Sempre al fine di evitare situazioni oggettivamente confliggenti con l'interesse pubblico, si prevedono alcuni casi di nullità delle convenzioni stipulate, ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 833 del 1978, tra unità sanitarie locali e istituzioni sanitarie private convenzionate.

In tal senso, si sancisce la nullità delle convenzioni tra le unità sanitarie locali ed i presidi sanitari nei quali siano comunque cointeressati, in modo diretto o indiretto, amministratori dell'unità sanitaria locale contraente o di altra unità sanitaria locale della Regione.

Si sancisce, altresì, la nullità delle convenzioni tra le unità sanitarie locali ed i presidi sanitari privati nei quali siano comunque interessati, in modo diretto o indiretto, amministratori della Regione in cui è compresa l'unità sanitaria locale contraente, o delle Province o dei Comuni della stessa Regione, preposti alla gestione dell'assistenza sanitaria.

La nullità viene disposta anche nel caso che dipendenti degli organismi o degli enti più sopra indicati siano cointeressati, in modo diretto o indiretto, nel presidio convenzionato oppure svolgano in tali presidi attività professionali, a qualsiasi titolo.

La nullità è estesa, infine, alle ipotesi in cui sussista qualsiasi rapporto di interesse del coniuge non separato, ovvero dei parenti sino al terzo grado, degli amministratori o dei dipendenti già richiamati.

Si è tenuto conto dell'esigenza di evitare che l'immediata applicazione delle nuove norme in materia di incompatibilità potesse provocare disfunzioni sul piano assistenziale e porre il personale interessato nella situazione di dover prendere immediate decisioni sulle opzioni di competenza.

Si è ritenuto equo, pertanto, prevedere un congruo lasso di tempo entro il quale vanno regolarizzate le situazioni difformi dalla nuova normativa.

Ciò premesso, passando all'articolato, si fa presente che:

l'articolo 1 reca la nuova disciplina delle incompatibilità in materia di rapporti convenzionali ex articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

l'articolo 2 prevede casi di nullità delle convenzioni stipulate con i presidi sanitari ai sensi dell'articolo 44 della richiamata legge n. 833;

l'articolo 3 reca disposizioni di carattere transitorio;

l'articolo 4 prevede sanzioni amministrative per le violazioni ai divieti di cui ai primi quattro commi dell'articolo 1;

l'articolo 5 è norma di chiusura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'accesso ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non è consentito al personale con rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato. Il divieto si applica anche ai titolari di rapporti convenzionali che comportino un impegno settimanale per un numero di ore pari o superiore all'orario vigente, ai sensi dell'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e degli accordi nazionali ivi richiamati, per il personale dipendente dal servizio sanitario nazionale.

2. L'accesso alle convenzioni, eccezione fatta per quelle di medicina generale e pediatrica di libera scelta, è peraltro consentito ai medici tenuti, in base ad un rapporto di lavoro dipendente presso strutture private, all'osservanza di un orario di lavoro inferiore a quello previsto per il personale medico dipendente dal servizio sanitario nazionale con rapporto di lavoro a tempo definito.

3. Non è consentita la contemporanea titolarità dei rapporti convenzionali nell'ambito delle seguenti attività: medico generico di libera scelta, medico specialista pediatra di libera scelta, medico specialista o biologo titolare di incarico ambulatoriale a rapporto orario, medico specialista o biologo convenzionato nel proprio gabinetto privato.

4. L'accesso alle convenzioni è incompatibile con qualsiasi forma di interesse diretto o per interposta persona o per atti simulati del sanitario o del coniuge non separato o dei parenti ed affini sino al terzo grado, in istituzioni sanitarie private convenzionate o in industrie farmaceutiche. L'incompatibilità sussiste anche per coloro che a qualsiasi titolo svolgano attività di collaborazione con industrie farmaceutiche o

con istituzioni sanitarie convenzionate con il servizio sanitario nazionale.

5. Nel caso in cui sia accertato un interesse in applicazione del comma 4, il rapporto con il sanitario è risolto con effetto immediato ed è nulla la convenzione con la istituzione sanitaria privata interessata.

6. Gli accordi collettivi nazionali, stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, debbono prevedere limiti e modalità della contemporanea titolarità di rapporti convenzionali e possono prevedere ulteriori forme di incompatibilità anche in aggiunta a quelle stabilite dal comma 3.

Art. 2.

1. Sono nulle le convenzioni tra le unità sanitarie locali ed i presidi sanitari privati nei quali siano comunque interessati, direttamente o per interposta persona o per atti simulati, amministratori dell'unità sanitaria locale contraente o di altra unità sanitaria locale della Regione.

2. Sono nulle, altresì, le convenzioni tra le unità sanitarie locali ed i presidi sanitari privati nei quali siano comunque interessati, direttamente o per interposta persona o per atti simulati, amministratori della Regione in cui è compresa l'unità sanitaria locale contraente o delle Province o dei Comuni della stessa Regione, i quali siano preposti alla gestione dell'assistenza sanitaria.

3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, se stipulate prima della data di entrata in vigore della presente legge o anteriormente al conferimento dell'incarico di amministratore, restano sospese per tutta la durata dell'incarico.

4. La nullità opera anche nel caso che dipendenti degli organismi e degli enti di cui ai commi 1 e 2 siano cointeressati, in modo diretto o indiretto, nel presidio convenzionato oppure svolgano in tale presidio attività professionale a qualsiasi titolo.

5. La nullità opera, altresì, nel caso che sussista qualsiasi rapporto di interesse diretto o per interposta persona o per atti simulati del coniuge non separato ovvero dei parenti e affini sino al terzo grado.

Art. 3.

1. Le posizioni in contratto con i commi 1 e 2 dell'articolo 1 devono essere regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante opzione degli interessati. In mancanza di opzione espressa, si intenderà che il personale interessato abbia optato per la conservazione del rapporto di dipendenza.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere regolarizzate le posizioni in contrasto con il comma 3 dello stesso articolo 1. In mancanza di opzione espressa, si intenderà che il personale abbia optato per la conservazione del primo incarico acquisito.

3. Nei casi nei quali, per effetto delle sopravvenute incompatibilità di cui al comma 4 dell'articolo 1, al di fuori dei casi già previsti dal terzo comma, numero 6), dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, potrebbe determinarsi una cessazione di azienda, la posizione in contrasto con quanto disposto nel predetto comma 4 dovrà essere regolarizzata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Le violazioni ai divieti posti dai commi da 1 a 4 dell'articolo 1 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni.

2. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

Art. 5.

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel terzo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.